



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA  
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA**

**ARPAS**

Direzione Tecnico-Scientifica  
Servizio Rete Laboratori e misure in campo

## **CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE**

Fornitura di reagenti chimici per test in cuvetta (kit)  
da destinare alle strutture ARPAS

## Sommario

1.	OGGETTO DELL'APPALTO	4
1.1 -	Sedi destinatarie della fornitura	4
2.	IMPORTO APPALTO	4
3.	CONDIZIONI GENERALI DELL'ACCORDO QUADRO	5
4.	CONTRATTI ATTUATIVI E ORDINATIVI DI FORNITURA	5
5.	CORRISPETTIVO	5
6.	ANTICIPAZIONE DEL CORRISPETTIVO	6
7.	DURATA	6
8.	REVISIONE PREZZI	6
9.	MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	6
10.	DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI COMPRESSE NEL CORRISPETTIVO E MODALITA' DI ESECUZIONE	7
8.1	Caratteristiche tecniche dei prodotti	7
11.	ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO	8
12.	AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	8
13.	OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	8
14.	OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	9
15.	DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTROLLO TECNICO CONTABILE AMMINISTRATIVO	9
16.	VERIFICA DI CONFORMITA'	10
17.	MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO	10
18.	GARANZIA DEFINITIVA	11
19.	RESPONSABILITÀ	11
20.	TEMPISTICA	12
21.	PENALI	12
22.	SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE	12
23.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ISCRIZIONE DELLE RISERVE	13
24.	ACCORDO BONARIO	13
25.	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO	13
26.	RECESSO	13
27.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	14
28.	SOPRAVVENUTA ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP	15
29.	SUBAPPALTO E SUB-CONTRATTI	15

**Capitolato tecnico prestazionale**  
**Fornitura di reagenti chimici per test in cuvetta (kit) da destinare alle strutture ARPAS**

---

30.	TUTELA DELLA PRIVACY	15
31.	SPESE CONTRATTUALI	15
32.	CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	16
33.	RINVIO NORMATIVO	16
34.	ALLEGATI	16

## 1. OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato disciplina il contratto di accordo quadro tra l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (nel seguito anche "ARPAS", "Agenzia") e l'operatore economico (nel seguito per brevità Appaltatore), ovvero il soggetto di cui all'art. 65 del D.lgs. 36/2023 (o "Codice"), risultato aggiudicatario della procedura di gara in epigrafe indetta per l'affidamento della fornitura di reagenti chimici per test in cuvetta (kit) da destinare alle strutture ARPAS, nel rispetto degli standard qualitativi e delle condizioni di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia.

Fatte salve le ulteriori prestazioni specificate nelle clausole del presente capitolato, la fornitura s'intende comprensiva del trasporto e della consegna dei prodotti al piano terra delle singole sedi destinatarie della fornitura e, ove applicabile, della garanzia, anche a fini di sostituzione dei prodotti viziati o comunque non conformi alle caratteristiche e ai requisiti richiesti, per due anni dall'emissione dall'accettazione da parte dell'ARPAS, in relazione alle singole consegne.

Il presente Capitolato definisce le condizioni contrattuali che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro in riferimento alla tipologia dei prodotti richiesti ed al tetto di spesa complessiva entro il quale potranno essere affidate le forniture.

La conclusione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad effettuare ordinativi di fornitura nei limiti di importo definiti dall'accordo stesso.

La descrizione della fornitura ed i quantitativi sono riportati nell'Allegato A.

Gli operatori economici dovranno formulare un prezzo per ciascun articolo. È facoltà dell'operatore economico presentare un'offerta parziale. Nell'ipotesi in cui vengano formulate offerte incomplete, al solo fine di rendere equivalente la consistenza delle medesime e quindi poter comparare le offerte, si procederà ad attribuire agli articoli non quotati dal concorrente un valore pari al prezzo più alto proposto per lo stesso articolo dalle altre imprese concorrenti purché l'offerta, sebbene incompleta, sia riferita ad almeno il 90% degli articoli richiesti e che la sommatoria del valore degli articoli offerti abbia un valore non inferiore al 90% del valore complessivo (ante ribasso). Nel caso in cui non venga valorizzato almeno il 90% dei prodotti previsti dal lotto, l'offerta non sarà considerata valida. Nell'ipotesi in cui, invece, uno o più articoli non venissero quotati da nessun concorrente gli stessi articoli verranno stralciati e fatti oggetto di successiva procedura.

### 1.1 - Sedi destinatarie della fornitura

Le sedi presso cui l'appaltatore dovrà inviare le forniture oggetto del presente appalto sono:

- Laboratorio Cagliari - via Ciusa, 6 - 09131 Cagliari;
- Laboratorio Portoscuso - via Napoli, 7 - 09010 Portoscuso;
- Laboratorio Sassari - via Rockfeller, 58/60 - 07100 Sassari;
- Dipartimento Nuoro e Ogliastra - via Roma, 85 - 08100 Nuoro;
- Direzione Tecnico Scientifica - Servizio Servizio Controlli, Monitoraggio e Valutazione ambientale - via Carloforte, 51 - 09123 Cagliari

Le consegne devono avvenire dal lunedì al venerdì nella fascia oraria tra le h. 9:00 e le h. 13:00, escluse le giornate prefestive e festive, fatta salva una diversa pattuizione dell'orario da concordare con i singoli laboratori destinatari della merce.

## 2. IMPORTO APPALTO

L'appalto è costituito da un unico lotto al fine di conseguire una maggiore razionalità ed efficienza nella gestione degli ordini e delle forniture per le quali si indicano il seguente CPV:

24960000-1 Prodotti chimici vari

Vista la natura delle prestazioni, non sono previsti costi della manodopera e oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso.

L'importo a base di gara è stimato in complessivi € 143.000,00 IVA esclusa.

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio.

### **3. CONDIZIONI GENERALI DELL'ACCORDO QUADRO**

L'accordo quadro ha una durata massima di 36 (trentasei) mesi e un limite massimo di spesa complessivo per l'intero periodo corrispondente all'importo offerto. Con la stipula dell'accordo quadro l'ARPAS non assume alcun obbligo di acquisire un quantitativo minimo di prodotti né di esaurire il limite massimo di spesa stesso. Le quantità indicate nell'allegato A hanno il solo fine di quantificare un fabbisogno presunto della stazione appaltante, essendo meramente indicative e non vincolanti per l'ARPAS.

Le quantità effettive dei beni da fornire verranno perciò determinate da ARPAS secondo le proprie necessità e l'appaltatore non potrà promuovere alcuna pretesa per eventuali variazioni quantitative.

L'accordo quadro si estingue al termine del relativo periodo di operatività di trentasei mesi, anche nel caso in cui non sia stato completamente utilizzato il limite massimo di spesa. Ciò non vuol dire che la durata del singolo contratto applicativo non possa superare il termine massimo di durata dell'accordo quadro fermo restando l'evenienza che lo stesso sia stipulato entro il termine di vigenza dell'accordo quadro medesimo.

Ogni accordo quadro si estingue, altresì, nel caso in cui detto limite di spesa sia raggiunto prima della scadenza del suddetto periodo di operatività.

### **4. CONTRATTI ATTUATIVI E ORDINATIVI DI FORNITURA**

In attuazione dell'accordo quadro, l'appaltatore si impegna a sottoscrivere specifici contratti attuativi che successivamente saranno perfezionati alle condizioni fissate nell'accordo quadro, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dello stesso.

Per ciascun contratto attuativo l'ARPAS realizzerà una procedura di RdO mediante la piattaforma informatica SardegnaCAT rivolta al solo appaltatore ai fini dell'acquisizione di un nuovo codice CIG (CIG "derivato" o anche CIG "figlio") collegato al CIG dell'accordo quadro.

Successivamente all'esito del positivo riscontro dell'appaltatore alla RdO pubblicata sul SardegnaCAT, ciascuna struttura ARPAS trasmetterà i singoli ordinativi di fornitura tramite posta elettronica certificata.

Gli ordinativi di fornitura contengono le tipologie di prodotti richiesti, le quantità, le sedi dei laboratori e dipartimenti destinatari delle consegne nonché i nominativi e i numeri di telefono dei referenti incaricati di ricevere i prodotti e di verificarne la conformità (Dec/assistenti). Il fornitore s'impegna a evadere tempestivamente gli ordinativi nonché a soddisfare eventuali richieste di informazioni sullo stato degli ordini.

La conclusione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad effettuare ordinativi di fornitura nei limiti di importo definiti dall'accordo quadro stesso.

### **5. CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo dell'appalto è determinato da quanto indicato nell'offerta economica dell'aggiudicatario.

Detto importo è comprensivo di qualsiasi compenso dovuto per la fornitura ed ogni onere aggiuntivo relativo all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto come indicato nel presente Capitolato.

Nessun ulteriore compenso potrà essere richiesto per prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione della prestazione oggetto del presente appalto.

## **6. ANTICIPAZIONE DEL CORRISPETTIVO**

Il presente Accordo quadro è escluso dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 125, comma 1, in quanto ha ad oggetto prestazioni di forniture a esecuzione immediata o la cui esecuzione non può essere, per sua natura, regolata da apposito cronoprogramma.

## **7. DURATA**

La durata dell'appalto è di 36 mesi decorrenti dalla data di stipula del primo contratto attuativo relativo al primo ordinativo di fornitura.

## **8. REVISIONE PREZZI**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi alla produzione dell'industria, ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice, nel periodo intercorrente dalla data della stipula del contratto alla data della richiesta di revisione.

Ad esempio, nel caso di variazione percentuale calcolata pari a +7%, la variazione del prezzo applicata sarà pari a +2%; nel caso invece di variazione percentuale calcolata ai sensi del comma 4 pari a -7%, la variazione del prezzo applicata sarà pari al -2%.

Ai fini della revisione, l'appaltatore è tenuto a presentare istanza corredata della documentazione necessaria a individuare la variazione dei prezzi secondo gli indici di riferimento applicabili.

La revisione può essere richiesta a partire dal secondo anno successivo all'avvio dell'esecuzione del contratto o, in caso di esecuzione anticipata, a partire dal secondo anno successivo all'avvio dell'esecuzione.

## **9. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE**

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 9 del Codice: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice: la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione nel caso si presenti la necessità di integrazione dell'elenco dei prodotti ordinabili con nuovi prodotti, ovvero di sostituzione di prodotti, comunque ricadenti nelle classi di cui all'Allegato A e di natura con ogni evidenza analoga, anche per funzionalità, a quelli oggetto dell'appalto. In tali casi, l'appaltatore sarà invitato, su istanza del RUP, a fornire specifico preventivo di offerta; a seguito dell'inserimento e/o sostituzione di prodotti viene aggiornato l'Elenco dei prodotti ordinabili (Allegato A).

Ai sensi dell'art 9 e dell'art. 120 comma 8, qualora sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, l'appaltatore, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. A tal fine, l'appaltatore è tenuto a presentare richiesta di rinegoziazione e il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi. La rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'appalto, nell'ambito delle risorse a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento.

## 10. DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI COMPRESSE NEL CORRISPETTIVO E MODALITA' DI ESECUZIONE

I prodotti devono essere nuovi di fabbrica, privi di vizi ed idonei ad espletare le funzioni che sono loro proprie.

Dovrà essere garantito quanto di seguito elencato:

- a) tipologia, quantità e caratteristiche tecniche dei prodotti conformi a quelle indicate negli Allegati A al presente Capitolato speciale d'appalto e alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene la produzione, l'importazione e l'immissione in commercio;
- b) la produzione da parte di ditta certificata ISO 9001:2015 e la rispondenza a tutti gli standard europei di qualità;
- c) trasporto e consegna dei prodotti in condizioni di sicurezza tali da non esporre gli operatori dell'appaltatore ed il personale ARPAS a rischio di infortunio o incidente;
- d) che ogni operazione di scarico e consegna dei materiali sia eseguita a sua cura o da un corriere da esso eventualmente incaricato e nel rispetto delle indicazioni ricevute circa l'ubicazione dei locali presso i quali la merce dovrà essere consegnata. Per lo scarico del materiale la società non potrà avvalersi del personale ARPAS;
- e) la corretta conservazione dei prodotti durante le fasi di trasporto;
- f) l'indicazione di eventuali avvertenze o precauzioni particolari da osservare per la conservazione e l'utilizzo dei prodotti (se applicabile, i prodotti dovranno essere accompagnati dalla scheda di sicurezza SDS e dal certificato di analisi);
- g) per i prodotti da conservare a temperatura refrigerata, le istruzioni sulla corretta conservazione anche sull'imballaggio esterno;
- h) data di scadenza del prodotto (se applicabile). Laddove applicabile, al momento della consegna i prodotti devono riportare una data di scadenza pari almeno a 4/5 della vita media del prodotto;
- i) la conformità alla norma ISO 17034 dei materiali di riferimento ove previsti. I produttori dovranno presentare la dichiarazione di conformità dei prodotti offerti.

L' appaltatore si impegna a fornire per tutta la durata del contratto gli stessi prodotti offerti in sede di RdO ed identificati con preciso codice/articolo e a non sostituire gli stessi con altri equivalenti, salvo assenso o espressa richiesta da parte dell'ARPAS.

### 8.1 Caratteristiche tecniche dei prodotti

I prodotti oggetto del presente appalto sono dettagliati nell'allegato "Allegato A - Reagenti chimici per test in cuvetta (kit)", che costituisce parte integrante del presente Capitolato tecnico prestazionale.

Nell' Allegato A sono riportati la denominazione, il riferimento normativo del metodo analitico, il formato di riferimento della confezione e il quantitativo presunto dei prodotti richiesti.

Si specifica che la marca, la denominazione commerciale e il numero di codice riportato a fianco di ciascuno di essi, vanno intesi unicamente come riferimento, potendosi proporre prodotti di altre marche, purché equivalenti, fermo restando che gli stessi dovranno essere perfettamente compatibili con il modello dello strumento indicato nello stesso Allegato.

I prodotti dovranno inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) compatibilità con la strumentazione in dotazione presso le strutture operative ARPAS elencate nell'allegato A;
- b) semplicità d'utilizzo con soluzioni pronte all'uso e procedure operative in italiano, complete e comprensibili in ciascuna confezione;
- c) tempi di digestione abbreviati;
- d) sistema che garantisca la sicurezza sul lavoro per gli utenti con utilizzo di piccole quantità di reagenti e informazioni di pericolo chiare;
- e) etichettatura per consentire la lettura totalmente in automatico;
- f) differenziazione chiara e immediata tra test e intervalli di misura;

- g) identificazione del parametro in analisi, richiamo della curva di calibrazione, calcolo immediato del risultato nella corretta unità di misura;
- h) affidabilità dei risultati grazie alla possibilità di verifica con soluzioni di riferimento, ring test o analoghi.

L' appaltatore dovrà corredare la fornitura dei materiali con le schede tecniche di ciascun prodotto attraverso le quali venga comprovata la corrispondenza della composizione ai requisiti richiesti,

La strumentazione necessaria per l'esecuzione della metodica indicata nel kit, in tutte le fasi previste per specifica matrice da analizzare (preparazione campione, lettura ecc), dovrà essere indicata con chiarezza e, nel caso detta strumentazione non fosse già in dotazione ai Laboratori e Dipartimenti ARPAS, la ditta aggiudicataria si impegna a fornire, senza nessun onere aggiuntivo, tutte le apparecchiature necessarie per l'utilizzo dei kit forniti comprensivo di un servizio di assistenza tecnico-manutentiva per le apparecchiature stesse. La ditta aggiudicataria garantisce, per l'intera durata della fornitura, un servizio di assistenza tecnico manutentiva "on site" comprensivo della fornitura di tutti i pezzi e materiali di ricambio per le apparecchiature di competenza senza costi a carico dell'Amministrazione.

Nel caso in cui l'entità delle riparazioni da eseguire non consenta di ripristinare l'operatività della strumentazione, la ditta aggiudicataria provvederà alla riparazione e/o sostituzione dei componenti.

La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre garantire un'adeguata consulenza, anche telefonica, in relazione alle problematiche analitiche e/o tecniche concernenti la fornitura.

In considerazione delle possibili diverse tipologie di confezione, nell'allegato A vengono riportati il numero di test complessivi presunti per singolo parametro.

La Ditta aggiudicataria si obbliga a comunicare, entro 10 giorni dalla stipula del contratto, al RUP e/o al Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), il nominativo, la qualifica e il recapito del proprio Rappresentante Responsabile per qualsiasi comunicazione concernente la gestione delle forniture e al quale l'ARPAS possa fare riferimento per ogni richiesta, contestazione o chiarimento di natura tecnica e/o amministrativa che si rendesse opportuno o necessario durante lo svolgimento della fornitura in oggetto.

## **11. ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO**

Dopo la verifica dei requisiti in capo all' aggiudicatario e, quindi, successivamente all'adozione del provvedimento di appalto la stazione appaltante potrà procedere, ai sensi dell'articolo 50 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, alla esecuzione anticipata del contratto.

## **12. AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'avvio dell'esecuzione del contratto coincide con l'invio del primo ordinativo di fornitura relativo al primo contratto attuativo.

## **13. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

L'appaltatore si impegna a:

- a) garantire il corretto svolgimento della fornitura oggetto dell'appalto impiegando tutto il personale, le attrezzature e gli strumenti necessari secondo quanto stabilito negli atti di gara;
- b) applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni; l'appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

- c) rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria previste per i dipendenti dalla legislazione vigente;
- d) attenersi scrupolosamente alle disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori e prevenzione infortuni, ai sensi del predetto D.Lgs. n. 81/2008;
- e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire elevati livelli di servizio;
- f) rispettare gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- g) comunicare alla Stazione appaltante il nominativo e il recapito telefonico del referente responsabile della gestione del servizio/fornitura e della fatturazione, nonché gli indirizzi mail/PEC ai quali inoltrare tutte le comunicazioni relative al presente appalto, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni;
- h) comunicare, prima della sottoscrizione del contratto, gli indirizzi mail/PEC ai quali inoltrare tutte le comunicazioni relative al presente appalto, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni;
- i) mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, ivi compresi quelli che transitano per gli strumenti di elaborazione dati e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

#### **14. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

L'appaltatore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente (nonché delle modifiche che rispetto alla stessa dovessero intervenire nel periodo contrattuale) in materia retributiva, contributiva, di rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre che di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori, e ne sostiene i relativi oneri.

#### **15. DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTROLLO TECNICO CONTABILE AMMINISTRATIVO**

L'ARPAS, prima dell'esecuzione del contratto, provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Il direttore dell'esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile nell'esclusivo interesse all'efficiente e sollecita esecuzione del contratto in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

Sono attribuiti al direttore dell'esecuzione del contratto i compiti individuati all'art. 31 dell'allegato II.14 del Codice.

In relazione alle specifiche prestazioni oggetto dell'appalto, le attività di controllo del direttore dell'esecuzione sono indirizzate a valutare i seguenti profili:

la conformità dei prodotti alle caratteristiche richieste, indicate nell'Allegato A;

l'idoneità dei prodotti ad espletare le funzioni che sono loro proprie;

il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna.

Tale controllo è condotto nel corso dell'intera durata del rapporto dagli assistenti individuati presso le diverse sedi destinatarie della fornitura e gli esiti del controllo sono comunicati al DEC.

Il direttore dell'esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, non conformità, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e all'art. 10 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

## 16. VERIFICA DI CONFORMITA'

L' appalto è soggetto a verifica di conformità per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

## 17. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Le fatture devono essere intestate all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - (C.F.92137340920) - Via Contivecchi 7 - 09122 Cagliari e inviate - in forma elettronica - tramite il Sistema di Interscambio mediante i seguenti Codici univoci ufficio:

Sede di consegna	Codice Univoco Ufficio
Laboratorio Cagliari	HPM47K
Laboratorio Portoscuso	0NVWGN
Laboratorio Sassari	T1RPBB
Dipartimento Nuoro	SJTU4A
Servizio CMVA	GMTSZX

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture dovranno riportare obbligatoriamente il CIG relativo al contratto, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66.

L'ARPAS non procederà al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP ai sensi del comma 2, art. 25 DL 66 del 24 aprile 2014.

Il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previo esito positivo degli accertamenti di cui al comma 6 dell'art. 11 del Codice.

Sull'importo del corrispettivo spettante all'appaltatore è operata la detrazione delle somme eventualmente dovute all'ARPAS a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto, con le modalità e nei termini previsti.

Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

L'importo della fattura dovrà corrispondere, salvo eccezioni fiscalmente rilevanti, all'importo complessivo dell'ordinativo della specifica fornitura, anche laddove la consegna dei prodotti ivi contemplati sia evasa in più somministrazioni attestata dai plurimi documenti di trasporto. Nel caso in cui, a fronte di un unico ordine con più consegne, vengano emesse più fatture, in attuazione del comma 6 dell'art. 11 del Codice, su ciascuna fattura è operata la ritenuta di garanzia pari allo 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la conclusione del contratto.

Il pagamento delle fatture è effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale con accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge 13 agosto 2010, n. 136, indicato dall'appaltatore prima della stipula del contratto.

Ogni variazione relativa al conto corrente e ai soggetti delegati indicati nel contratto, deve essere notificata all'ARPAS entro 7 giorni dall'avvenuta variazione, inviando la relativa documentazione.

I pagamenti di importi superiori a € 5.000,00 sono subordinati alle verifiche previste ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 (regolamento di attuazione) come modificati dall'art. 1, commi 986 e 987, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), salvo quanto previsto dall'art. 153 del Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 "Decreto rilancio" convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n.77.

## **18. GARANZIA DEFINITIVA**

Ai sensi dell'art. 53, comma 4 del Codice, l'appaltatore deve costituire, ai fini della sottoscrizione del contratto, una garanzia definitiva sotto forma, a sua scelta, di cauzione o fideiussione, con le modalità previste dall'art. 106 del Codice, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale dell'accordo quadro.

La garanzia è prestata per l'inadempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

## **19. RESPONSABILITÀ**

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi infortunio o danno diretto e materiale causato a persone e/o beni dell'appaltatore stesso, dell'ARPAS e di terzi, in dipendenza di azioni od omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compresa la fornitura di parti di ricambio, riferibili al appaltatore stesso o a soggetti del cui operato questi è tenuto a rispondere.

L'appaltatore garantisce l'esecuzione dell'insieme delle prestazioni contrattuali nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e negli altri atti di gara, nell'offerta e nel patto d'integrità, assumendosi ogni responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche e i requisiti dei servizi forniti, nonché per ogni eventuale inconveniente e danno provocato dal loro possibile impiego e non imputabile a lavoratori o terzi.

L'appaltatore deve essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con massimale minimo annuo adeguato. Resta ferma l'intera responsabilità del appaltatore anche per danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

Resta inteso altresì che l'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la stipula del contratto e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare - in qualsiasi momento - la copertura assicurativa in oggetto, il contratto si risolve di diritto, con conseguente incameramento della garanzia prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

## **20. TEMPISTICA**

L'Appaltatore deve effettuare la consegna presso le sedi ARPAS indicate all'art. 1 del presente Capitolato entro n. 15 giorni dall'invio dell'ordinativo di fornitura.

## **21. PENALI**

In caso di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali che non siano imputabili all'Agenzia o a cause di forza maggiore o caso fortuito, saranno applicate, per ogni giorno di ritardo, le penali nella misura del 1 per mille dell'importo netto del contratto applicativo.

Le penali, ai sensi dell'art. 126 del Codice, non potranno comunque superare il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

## **22. SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE**

Ai sensi dell'articolo 121 del Codice, quando ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i servizi o forniture o lavori procedano utilmente a regola d'arte e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dell'esecuzione può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione da inoltrare al RUP entro cinque giorni.

Il verbale di sospensione è redatto, ove possibile con l'intervento dell'esecutore o suo rappresentante legale, indicando le ragioni che abbiano determinato l'interruzione e comunque secondo le disposizioni contenute nell'art. 8 dell'allegato II.14 del Codice.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 121 del Codice, la sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

In ogni caso, la sospensione viene disposta per il tempo strettamente necessario. Il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione indicando il nuovo termine contrattuale.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Si applica l'art. 8 dell'allegato II.14 del Codice in caso di risarcimento dovuto all'esecutore.

### **23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ISCRIZIONE DELLE RISERVE**

Il Direttore dell'esecuzione del contratto (o RUP) per la gestione delle riserve, si attiene alla disciplina di cui all'articolo 7 dell'allegato II.14 al Codice che stabilisce analiticamente modalità e termini di iscrizione delle stesse. L'iscrizione delle riserve è finalizzata ad assicurare all'ARPAS, durante l'intera fase di esecuzione del contratto, il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica, la tempestiva conoscenza e valutazione, sulla base delle risultanze contenute nel registro di contabilità, delle eventuali pretese economiche avanzate dall'appaltatore e l'adozione di ogni misura e iniziativa volte a evitare che i fondi impegnati si rivelino insufficienti.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di verifica di conformità, mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano.

Ai sensi dell'art. 7 comma 1 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 non costituiscono riserve:

- a) le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all'oggetto dell'appalto o al contenuto del registro di contabilità;
- b) le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;
- c) il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;
- d) le contestazioni circa la validità del contratto;
- e) le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da circostanza a quest'ultima riferibili;
- f) il ritardo nell'esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione appaltante.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute.

### **24. ACCORDO BONARIO**

Per quanto compatibile al contratto d'appalto in oggetto, al fine del raggiungimento di un accordo bonario, si applica l'articolo 210 del Codice a cui si rinvia.

### **25. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO**

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti nei limiti delle disposizioni indicate all'articolo 120 comma 12 del D.lgs. n. 36/2023 e della Legge. 21 febbraio 1991, n. 52.

L'allegato II.14 del Codice disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti.

### **26. RECESSO**

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4 del d.lgs. 159 del 2011, l'ARPAS può recedere dal contratto in qualunque momento previo pagamento delle prestazioni eseguite, del valore dei materiali utili esistenti in magazzino oltre al decimo dell'importo dei servizi/forniture non eseguiti, come previsto all'articolo 123 del Codice e dell'art. 11 dell'Allegato II.14 dello stesso Codice.

L'esercizio del diritto di recesso, ai sensi del comma 2 dell'art. 123 del Codice, è manifestato dall'Agenzia mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'ARPAS prende in consegna i servizi o forniture per verificarne la regolarità.

## 27. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguirlo in conseguenza di causa ad esso non imputabile, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile.

L'appaltatore ha diritto alla risoluzione del contratto e alla liquidazione del prezzo delle prestazioni eseguite a termini di contratto, nonché del valore dei materiali utili esistenti nel luogo di esecuzione del contratto qualora l'ARPAS, durante l'esecuzione del contratto, abbia ordinato prestazioni oltre i limiti di cui all'art. 120 comma 9 (quinto d'obbligo).

Il contratto si risolve, oltre che nei casi sopra indicati, anche nelle ipotesi e con le modalità di cui all'art. 122 commi 1, 2, 3 e 4 del Codice e art. 10 dell'Allegato II.14 nonché ai sensi dell'art. 1453 e ss. del Codice Civile.

Ferme restando le suddette ipotesi, costituiscono cause di applicazione della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del codice civile

- cessione del contratto e/o subappalto non autorizzato;
- violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136;
- mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di integrità e/o del Codice di comportamento;
- inosservanza degli obblighi di Tutela della privacy e obblighi di riservatezza;
- (se del caso) inesistenza, invalidità e inefficacia della polizza assicurativa richiesta dalla S.A.;
- applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale;
- non veridicità del contenuto dei documenti e delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto solo al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4 dell'art. 122 del Codice, le somme dovute sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferite all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo del Codice.

Ai sensi dell'art. 124 del Codice, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e di concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter e 92, comma 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'ARPAS interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni, se tecnicamente ed economicamente possibile.

Tale affidamento avviene, ai sensi dell'art. 124 del Codice, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta oppure alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

Negli ulteriori casi di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato si rinvia all'art. 124 del Codice.

## 28. SOPRAVVENUTA ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa aggiudicataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d' appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all' appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10 per cento di quelle ancora da eseguire.

## 29. SUBAPPALTO E SUB-CONTRATTI

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'articolo 119 del Codice.

Il concorrente, all'atto dell'offerta, indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo.

In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Il subappalto necessita di autorizzazione da parte dell'Agenzia secondo quanto previsto dal comma 4 dello stesso articolo 119.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L' appaltatore comunica all'Agenzia, prima dell'inizio della prestazione, i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto che non sono subappalti dando le informazioni come previsto dal comma 2 dell'art. 119 del Codice.

Appaltatore e subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il pagamento del corrispettivo spettante al subappaltatore verrà disposto in favore dell'appaltatore. L' appaltatore dovrà produrre all'ARPAS, a dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la fattura quietanzata da parte del subappaltatore.

Le modalità di fatturazione e pagamento sono disciplinate nel precedente art. 24.

## 30. TUTELA DELLA PRIVACY

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., del decreto della Presidenza dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara.

## 31. SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto secondo le norme vigenti.

L' appaltatore dovrà corrispondere l'importo dell'imposta di bollo in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del Codice.

Il pagamento dell'imposta di cui alla suddetta Tabella ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione del contratto.

### **32. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Cagliari.

### **33. RINVIO NORMATIVO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa vigente in materia di appalti pubblici e ss.mm., al DM MIT n.49/2018 e alla normativa di settore nazionale e/o comunitaria, anche se non specificatamente menzionata.

### **34. ALLEGATI**

Allegato A - Elenco reattivi per test in cuvetta

La Responsabile Unica di Progetto